



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

UDIENZA
CAMERALE
18.9.2015

SENTENZA
N. 1536

Composta da

Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente -
Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere -
Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere -
Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere -
Dott. STEFANO MOGINI - Rel. Consigliere -

REGISTRO
GENERALE
N. 26685/15

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di

NI, nato in Albania il X 1988

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano il 15.4.2015;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. Alberto Zanzi, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. NI ricorre per mezzo del proprio difensore avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto l'appello presentato dal p.m. nei confronti dell'ordinanza, emessa il 6.3.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Varese, che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata per il reato di detenzione

SOI

a fini di spaccio, in concorso con tre persone, di circa 108,42 grammi di cocaina pura con quella degli arresti domiciliari.

2. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata lamentando illogicità, contraddittorietà e apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari consistenti nel rischio di recidiva, essendo stato escluso il pericolo di inquinamento probatorio pure enunciato nell'ordinanza genetica ed avendo egli manifestato la volontà di definire il procedimento mediante rito alternativo. In particolare, il giudice dell'appello cautelare avrebbe pretermesso ogni motivazione circa il positivo comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo di oltre tre mesi in cui si è trovato agli arresti domiciliari e circa l'insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari tutelabili unicamente con la misura ripristinata in sede di appello ex art. 310 c.p.p.. Il 16 settembre 2015 e ancora in data odierna il ricorrente ha depositato documentazione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale ha richiamato in primo luogo le argomentazioni già utilizzate nell'ordinanza a suo tempo resa sulla richiesta di riesame formulata da N| ex art. 309 c.p.p.

Ha poi aggiunto che il mero decorso del tempo non è di per sè elemento da cui poter desumere l'attenuazione delle esigenze cautelari. Così argomentando, si è collocato nell'ambito di un indirizzo interpretativo consolidato, secondo cui "ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi è soggetto alla necessità di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari" (*ex multis*, Sez. 2[^], n. 45213 dell'8/11/2007, Lombardo, Rv. 238518). Il principio merita di essere confermato; occorre, però, rilevare che, ove il soggetto sia stato sottoposto, come nel caso di specie, alla più afflittiva tra le misure cautelari per un tempo apprezzabile (oltre 10 mesi) e la custodia carceraria sia stata seguita da un'ulteriore restrizione domiciliare di congrua durata senza intervenute violazioni della misura, il richiamo al principio non deve risolversi nella pretermissione della valutazione del comportamento tenuto in stato di restrizione, nei limiti in cui da quella condizione sia possibile cogliere se la protrazione della misura cautelare abbia potuto e saputo fronteggiare il pericolo prospettato ed eventualmente attenuarne la portata, sì da poter questo essere, per il futuro, contenuto da misure di coercizione meno afflittive. Il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria e domiciliare non può, in buona sostanza, essere un tempo del tutto "muto" per il giudice della cautela, dovendo questi interrogarsi su come quel tempo sia



trascorso e sia stato vissuto dal soggetto *in vinculis*, seppure la detenzione cautelare non possa avere, ovviamente, alcuna vocazione di recupero sociale.

Il fatto nuovo, capace di dar senso al decorso del tempo ai fini di una revisione del giudizio cautelare, ben può essere rintracciato nell'ambito del complessivo comportamento tenuto dall'interessato nella condizione di restrizione – particolarmente significativa potendo rivelarsi l'assenza di violazioni nel corso dell'applicazione della misura graduata - e in questa prospettiva detto comportamento può atteggiarsi, al pari del fatto criminoso asseritamente commesso, come contesto oggettivo di proiezione dei tratti della personalità rivelatori, in un giudizio unitariamente condotto, di una pericolosità che può anche rivelarsi scemata (Sez. 1, n. 24897 del 10.5.2013, Sisti).

La correzione, nel senso appena indicato, della rigidità dell'assunto dell'irrelevanza *ex se* del decorso del tempo si muove sulla falsariga di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte circa il rilievo che "il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale" (SU, n. 16085 del 31/3/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324).

L'ordinanza deve allora essere annullata con rinvio, per dare modo al giudice della cautela di compiere nuovo esame della vicenda posta alla sua cognizione alla luce del principio di diritto prima illustrato e del comportamento serbato in concreto dal ricorrente nel corso dell'applicazione a suo carico delle sopra richiamate misure restrittive.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2015.

Il Relatore

Stefano Mogini



Il Presidente

Antonio Agro

